



CODICE DEONTOLOGICO UN.I.O.N.

La realizzazione del codice deontologico, ovvero delle regole di comportamento etico-professionali alle quali tutti gli iscritti sono tenuti a conformare il proprio agire e la propria attività professionale, trae la sua origine e funzione – nel caso di UN.I.O.N. associazione di categoria degli Organismi Notificati e Autorizzati/Abilitati – alla permanenza dell’iscrizione subordinata a comportamenti uniformi e predeterminati, che mirano a salvaguardare sia le posizioni e gli interessi particolari dei terzi, sia la tutela degli interessi generali dei clienti – quali essi stessi consumatori. Pertanto, rientrando i soggetti iscritti nello stato dell’arte la cui attività professionale rientra fra quelle regolamentate, essi svolgono la parte professionale sotto l’egida dell’indipendenza etica accompagnata da competenza tecnica nei diversi ambiti specialistici, assicurandone l’innesto in un contesto valoriale di fiducia, rispetto e correttezza: la condivisione di questi principi ne assicura la reale partecipazione per un mercato libero ma efficiente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche si applicano agli Organismi Notificati e/o Abilitati e/o Soggetti Autorizzati aderenti all’UN.I.O.N. nell’esercizio dell’attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.

Gli scopi e i valori fondamentali del presente Codice sono di natura generale e non intendono risolvere tutti i problemi etici possibili.

DICHIARAZIONE D’IMPEGNO

Gli Organismi Notificati (O.N.), Abilitati (O.A.) e Soggetti Autorizzati (S.A.) aderenti all’UN.I.O.N. s’impegnano a rispettare e a far rispettare dai propri responsabili, dipendenti e collaboratori le norme di comportamento stabilite nel presente Codice etico.

GLI SCOPI

Gli scopi fondamentali ai quali il Codice deontologico s’indirizza sono i seguenti:

- costituire un contesto professionale obiettivamente esperto e affidabile al quale l’utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del pubblico e delle Istituzioni;
- creare un’immagine dell’UN.I.O.N. atta a stabilire un rapporto tra O.N./O.A./S.A. e utenti basato sulla fiducia nelle capacità tecniche e nelle qualità etiche degli OO.NN., OO.AA. e SS.AA.;
- evitare ogni atteggiamento e azione che possano ledere il decoro dell’attività degli OO.NN./OO.AA./SS.AA. suscitando invece l’apprezzamento degli stessi da parte del pubblico.

POTESTÀ DISCIPLINARE E ATTIVITÀ CONCILIATIVA

Ai fini di derimere controversie e di eseguire eventuali accertamenti, la Presidenza dell'UN.I.O.N. si avvale di uno o ambedue gli Ordini interni di valutazione e decretazione sanzionatoria che lo Statuto UN.I.O.N. assegna al Collegio dei Probiviri e al Comitato dei Saggi.

Compito dei suddetti è l'esame delle segnalazioni e della eventuale documentazione pervenuta in tema di correttezza dei comportamenti e degli atti rilasciati dagli Organismi iscritti.

Eventuali violazioni del presente Codice deontologico o di altri presunti comportamenti scorretti, devono essere rappresentati per iscritto al Presidente dell'UN.I.O.N. che può richiedere alla parte/i (segnalante e/o in causa) delucidazioni e chiarimenti in merito al caso in discussione.

Il Presidente dell'UN.I.O.N. trasmette le risultanze alle parti e, nell'eventualità si tratti di argomento da cui possa scaturire un'utilità generale, a tutti gli Organismi associati nel rispetto delle norme sulla privacy.

Spetta alla presidenza dell'UN.I.O.N. assegnare i casi irrisolti a uno dei due Ordini citati in epigrafe e comunicare eventuali sanzioni comminate secondo le modalità previste dallo Statuto UN.I.O.N.

In caso di controversie di particolare difficoltà, all'interno dell'Associazione, il Presidente le propone all'esame del Comitato di Controllo.

Qualunque associato che ravvisi una violazione dello Statuto e/o del Codice deontologico, che ne costituisce parte integrante, potrà segnalarlo al Collegio dei Probiviri o al Comitato dei Saggi, esclusivamente mediante PEC indirizzata alla segreteria UN.I.O.N. e inviata, per conoscenza, anche al Presidente il cui invio è necessario anche se la segnalazione sia diretta nei suoi confronti. Entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, il Presidente del Collegio dei Probiviri o del Comitato dei Saggi trasmetterà all'associato o agli associati – la cui condotta sia stata oggetto della segnalazione – copia integrale della stessa e degli eventuali allegati, invitando a fornire entro trenta giorni chiarimenti scritti corredati di eventuale documentazione.

Entro trenta ulteriori giorni dallo spirare di quest'ultimo termine, il Collegio dei Probiviri o il Comitato dei Saggi emetteranno la propria decisione, comunicandola alle parti e al Presidente. Tale decisione, definitiva e vincolante, potrà consistere, alternativamente e a seconda della gravità del comportamento riscontrato:

- nella dichiarazione che non risulta alcuna violazione delle norme associative;
- in un richiamo rivolto all'associato/i che sia/siano risultato/i riconosciuto/i come trasgressore/i;
- 1) in una sanzione pecuniaria compresa tra €3.000,00 e €10.000,00*, che l'associato riconosciuto come trasgressore dovrà versare entro quindici giorni alla cassa dell'associazione allocata alla voce "sanzioni", pena l'automatica esclusione dall'associazione all'inutile scadenza del termine;
- 2) nell'esclusione dell'associato riconosciuto trasgressore, con effetto immediato, dalla data in cui quest'ultimo riceve comunicazione della decisione.

Ogni comunicazione relativa agli adempimenti di cui al presente articolo, avverrà esclusivamente a mezzo PEC.

Il Collegio dei Probiviri o il Comitato dei Saggi non prenderanno in esame segnalazioni relative a comportamenti anteriori di almeno un anno solare rispetto alla data della segnalazione stessa, anche se conosciuti successivamente dall'associato segnalante, né segnalazioni non inviate, per conoscenza, al Presidente.

Nel caso in cui il comportamento denunciato sia stato attribuito ad uno o più membri del Collegio dei Probiviri o del Comitato dei Saggi (anche se all'epoca del fatto non ricoprenti detta carica) la decisione spetterà al Consiglio Direttivo, dinanzi al quale si applicherà la medesima procedura regolata dal presente articolo.

Ove un associato lamenti di essere stato in qualunque modo danneggiato da un altro iscritto, prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria potrà espletare un tentativo di composizione bonaria del contenzioso dinanzi al Collegio dei Probiviri o al Comitato dei Saggi, con apposita richiesta a mezzo PEC, inviata per conoscenza al Presidente. Nella loro veste di organi conciliativi, il Collegio dei Probiviri e il Comitato dei Saggi non saranno vincolati ad alcuna norma di procedura e potranno ascoltare personalmente le parti in lite, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo tra le stesse.

COMITATO DI CONTROLLO

Il Comitato di Controllo è composto dai seguenti cinque membri:

- Presidente UN.I.O.N.
- Un Rappresentante del Movimento Difesa del Cittadino
- Un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico
- Un Rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in attesa designazione nuovo membro)
- Un Rappresentante dell'Organo di stampa UN.I.O.N. Magazine.

Compito del Comitato di Controllo è di esprimere per iscritto, al Collegio dei Probiviri, al Comitato dei Saggi e al Presidente, un parere non vincolante, sul comportamento degli associati e degli organi associativi, anche con riferimento al perseguimento delle finalità dell'UN.I.O.N.

DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO

L'Organismo Notificato e/o Abilitato e/o Autorizzato aderente all'associazione deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. È fatto divieto dei componenti di ciascun O.N./O.A./S.A. nell'esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche o personali circa la propria ideologia politica.

DOVERE DI LEALTÀ E CORRETTEZZA

L'O.N./O.A./S.A. deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

È assolutamente vietato trarre un utile personale da informazioni di cui si venga a conoscenza nell'esercizio dell'attività istituzionale.

L'O.N./O.A./S.A. deve svolgere la propria attività con obiettività ed equidistanza eseguendo a regola d'arte gli incarichi ad esso affidati. L'O.N./O.A./S.A. è tenuto a rispettare e ad applicare correttamente leggi, norme e regolamenti tecnici scritti vigenti applicabili all'attività svolta. Non può accettare contratti o istruzioni contrari ad essi: in tal caso dovrà ottenere dal committente le modifiche occorrenti o altrimenti rinunciare all'incarico o al suo proseguimento.

L'O.N./O.A./S.A. deve rispettare la dignità umana e professionale dei propri dipendenti e collaboratori nonché delle varie persone fisiche e giuridiche con cui è in rapporto.

DOVERE DI DILIGENZA

L'O.N./O.A./S.A. deve svolgere gli incarichi ad esso conferiti con ragionevole competenza, cura e diligenza; esso risponde delle proprie negligenze e degli errori in questo campo. In particolare, si devono rispettare le modalità e i termini dell'incarico.

L'O.N./O.A./S.A. è tenuto a definire o a far definire in modo quanto più possibile chiaro, preciso e completo, gli incarichi e gli onorari spettanti.

L'O.N./O.A./S.A. non può accettare onorari che siano, in eccesso o in difetto, sproporzionati alla reale portata e consistenza dell'incarico assunto.

Gli OO.NN./OO.AA./SS.AA. non possono, all'insaputa del Committente, affidare a soggetti esterni all'organizzazione propria (altri OO.NN./OO.AA./SS.AA., società diverse, ecc.) anche se regolarmente inseriti nel prospetto trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico, l'esecuzione di incarichi che sono stati loro assegnati.

Gli OO.NN./OO.AA./SS.AA. conservano in ogni caso nei riguardi del Committente la piena responsabilità dell'incarico ricevuto.

DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

È dovere dell'O.N./O.A./S.A. conservare il segreto professionale, non divulgare informazioni acquisite nel corso del proprio lavoro, non usare notizie avute per conseguire vantaggi, conservare il segreto sull'attività prestata e mantenere comunque la riservatezza sugli affari trattati.

L'osservanza dei valori professionali da parte dell'O.N./O.A./S.A. deve essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda la riservatezza sulle informazioni economiche e tecniche nonché sui risultati di esami, prove e ricerche effettuati per svolgere gli incarichi ricevuti di cui l'Organismo e i propri dipendenti siano venuti a conoscenza dell'espletamento delle loro funzioni.

In nessun caso potranno essere comunicate notizie o informazioni assunte nei rapporti di lavoro, anche a conclusione dello stesso, o terzi estranei o concorrenti, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza disinteressata, salvo che ciò sia imposto dalla legge o dall'autorità giudiziaria o che sia stato espressamente autorizzato dal Committente. L'O.N./O.A./S.A. deve inoltre provvedere alla salvaguardia dei documenti in suo possesso.

DOVERE DI INDIPENDENZA

È dovere dell'O.N./O.A./S.A. e dei propri dipendenti mantenere la propria indipendenza nell'esercizio della propria attività.

Gli OO.NN./OO.AA./S.A. devono avere conoscenza dell'importanza del proprio lavoro conservando autonomia di decisione sulle scelte tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.

DOVERE DI COMPETENZA

L'O.N./O.A./S.A. deve assolvere ogni incarico affidatogli con imparzialità e nell'interesse del Committente. Pur difendendo gli interessi dei loro committenti, gli OO.NN./OO.AA./SS.AA. devono agire con imparzialità ed equanimità nei confronti dei costruttori, degli installatori e dei fornitori in genere.

Le organizzazioni possono accettare esclusivamente incarichi per i quali dispongono della competenza e dell'organizzazione necessarie.

L'accettazione di un determinato incarico implica pertanto da parte dell'O.N./O.A./S.A. la competenza a svolgere quell'incarico: in caso contrario l'O.N./O.A./S.A. deve comunicare al Committente le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta.

DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

È dovere dell'O.N./O.A./S.A. curare costantemente la preparazione professionale di propri dipendenti.

DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ

È dovere dell'O.N./O.A./S.A. evitare situazioni di incompatibilità. Eventuali motivi di conflitto d'interesse che possono compromettere la qualità della prestazione saranno evidenziati al committente, richiedendo nel dubbio il parere dell'Associazione.

L'O.N./O.A./S.A. deve presentare col massimo impegno i valori etici espressi nel presente Codice, ed essere particolarmente attento nella difesa della propria autonomia. In particolare, per evitare una eventuale incertezza nel grado di autonomia che l'O.N./O.A./S.A. può avere durante l'espletamento delle proprie attività, l'O.N./O.A./S.A. stesso dovrà evitare il coinvolgimento finanziario diretto o indiretto con il cliente/committente, il richiedente o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci di una società cliente; il rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa al fine di sollecitare incarichi; il ritrovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente o da una società controllata da quest'ultimo.

RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza.

RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANISMI NOTIFICATI E/O ABILITATI

Gli OO.NN./OO.AA./SS.AA. devono mantenere sempre nei reciproci confronti un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serene e corrette le rispettive attività istituzionali.

Essi devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri OO.NN./OO.AA./SS.AA. In particolare, gli OO.NN./OO.AA./SS.AA. e i propri dipendenti o collaboratori non devono esprimere critiche nei confronti dei propri concorrenti per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

Ove un O.N./O.A./S.A. riceva incarico di esprimere il proprio potere in merito alle prestazioni di un altro O.N./O.A./S.A., esso è tenuto all'obiettività più assoluta, astenendosi da qualsiasi commento denigratorio. In tale caso è comunque buona norma che prima dell'emissione del giudizio sia consultato, anche informalmente, il Responsabile dell'O.N./O.A./S.A. concorrente.

L'O.N./O.A./S.A. si asterrà da qualsiasi comportamento, manovra o affermazione nei confronti degli altri OO.NN./OO.AA./SS.AA. che possa configurarsi come atto di concorrenza sleale. Devono essere favoriti i rapporti tra O.N./O.A./S.A., con gli altri Soggetti Istituzionali e con altre associazioni di categoria, ai fini della circolazione delle informazioni, dell'armonizzazione dei comportamenti e dell'attuazione di azioni comuni a tutela dell'attività. Tali rapporti sono riservati al Presidente Nazionale, coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo e dalle diverse Commissioni eventualmente istituite. L'appartenenza dei soci UN.I.O.N. ad altre associazioni o gruppi è ammessa purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto e del Codice deontologico dell'UN.I.O.N.

I soci dell'UN.I.O.N. che appartengono anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestono cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono comunicarne al Presidente UN.I.O.N. e astenersi dal partecipare agli incontri tra UN.I.O.N. e le stesse associazioni, qualora possano sussistere situazioni conflittuali.

ATTIVITÀ SVOLTE ALL'ESTERO

Le regole del Codice si applicano anche all'O.N./O.A./S.A. che, temporaneamente o stabilmente, svolga la propria attività in un paese della Comunità Europea, benché nel Paese in cui esso si trovi vigano regole etico-deontologiche meno restrittive di quelle formulate dal presente Codice. Quando tuttavia le norme etiche del Paese in cui le prestazioni siano più rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese.

PUBBLICITÀ

È consentito all'O.N./O.A./S.A., di rendere note al pubblico le aree di attività attraverso forme di "pubblicità diretta", attuata mediante comunicazione al pubblico di tale competenza, a mezzo di giornali, riviste, bollettini, periodici e ogni altro mezzo di comunicazione anche telematico e informatico; o "indiretta", mediante diffusione di elaborati attestanti con criterio di verità il lavoro compiuto in precedenza, oppure mediante partecipazione ad eventi culturali organizzati da terzi, ma attinenti all'attività anche se si tratti di trasmissioni televisive, convegni e simili.

L'O.N./O.A./S.A. e i propri collaboratori possono partecipare come relatori, conferenzieri o autori di articoli, a manifestazioni culturali e a pubblicazioni, purché l'argomento delle stesse riguardino il campo istituzionale di attività. Tanto nel caso della pubblicità diretta come della pubblicità indiretta, l'informazione al pubblico non deve esser enfatica, laudativa o denigratoria, ma veritiera, e deve evitare i criteri visivi e simbolici propri della pubblicità commerciale.

COMPENSI

I compensi richiesti devono riflettere in modo equo la qualità dei servizi professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti criteri:

1. Difficoltà e livello delle conoscenze necessarie per il tipo di prestazione da effettuare;
2. Grado di responsabilità richiesto per la prestazione dei servizi richiesti;
3. Tempo necessario perché si possa adempiere all'incarico (il tempo deve includere sia le attività professionali specifiche sia le consultazioni, gli accessi, i vantaggi necessari per istruire le pratiche, l'assunzione di informazioni, ecc.).

ASSICURAZIONE

L'O.N./O.A./S.A. ha l'obbligo di garantire il cliente e gli eventuali terzi in merito ai danni che possono derivare dalla sua attività di certificazione o di verifica nella qualità di addetto di pubblico servizio (per errore, negligenza, imperizia, violazione di legge, omesso esame di documenti e dati, ecc.) stipulando idoneo contratto di assicurazione che garantisce al cliente e agli altri eventuali terzi congruo risarcimento dei danni.

NORME SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI O AUTONOMI

Il professionista in rapporto di lavoro dipendente con l'O.N./O.A./S.A. ha il dovere di essere leale e di curare gli interessi del proprio datore di lavoro; egli deve, comunque rispettare i valori di competenza, autonomia, obiettività, integrità, riservatezza e decoro nei casi in cui il datore di lavoro tenda a ignorarli o a contrastarli. Quando per le pretese del datore di lavoro, il professionista sia indotto a venir meno all'osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni. Le norme sopra estese riguardanti i liberi professionisti sono applicabili anche al professionista che operi in situazione di collaborazione professionale coordinato e continuativo, a progetto e anche occasionale, dovendosi considerare tale collaborazione come una forma di lavoro autonomo.

RAPPORTO CON ALTRI DIPENDENTI

Nel rapporto di lavoro dipendente il professionista deve collaborare lealmente con gli altri professionisti, interni o esterni, che prestano la loro opera per l'O.N./O.A./S.A., rendere note ai medesimi le circostanze utili per impostare nel miglior modo le pratiche e le attività comuni, e ascoltarne attentamente i pareri tecnici. Nei riguardi dei dipendenti non professionali dell'O.N./O.A./S.A. in cui lavora, il professionista deve mantenere un atteggiamento leale, collaborativo e rispettoso del decoro della professione.

() anche non adito espressamente, il Comitato dei Saggi dovrà approvare la comminazione economica stabilita dal Collegio dei Probiviri.*

*Roma, 17 marzo 2001
Firenze, 28 novembre 2014
Roma, 2 febbraio 2021*